



Dipartimento Architettura e Design
Regolamento per l'attribuzione del titolo di
“Cultore della Materia”

(Aggiornato nella seduta del CdD del 18 dicembre 2024)

Articolo 1 – Riferimenti legislativi

Il presente Regolamento, che disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività, è stato redatto con riferimento:

a) all'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà; quelle per gli esami di laurea o diploma dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, udito il preside della Facoltà.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia. Quando un insegnamento impartito da un professore ufficiale è comune agli studenti di più corsi di laurea o diploma appartenenti a diverse Facoltà, anche la commissione di esame è comune, ed è nominata, quando per tale insegnamento sia istituito posto di ruolo, dal preside della Facoltà cui detto posto appartiene; quando invece all'insegnamento non corrisponda un posto di ruolo, dal preside della Facoltà che ha proposto l'incarico. Le commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della Facoltà. Di regola il numero dei componenti è di undici, ma può essere ridotto, in caso di necessità, fino a sette.

b) all'art. 40 commi 7 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.

7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento (ai sensi dell'Art. 39, comma 8), che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente o Ricercatore del medesimo o di affine Settore Scientifico-Disciplinare, ovvero un cultore della materia.

8. I Consigli di Dipartimento procedono annualmente a compilare l'elenco dei cultori della materia, sulla base di una valutazione del curriculum didattico-scientifico, contenente l'indicazione della materia o insieme di materie per le quali ciascuno di essi può essere nominato membro di commissione di esame.

Articolo 2 – Definizioni e ambiti di applicazione

1. Il Consiglio del Dipartimento può attribuire il titolo di cultore della materia a esperti e studiosi non appartenenti ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze, didattiche e scientifiche o professionali, in uno specifico ambito disciplinare. Requisito necessario è il possesso del titolo di laurea magistrale o equivalente, conseguito da almeno tre anni. Il requisito dei tre anni non è da ritenersi vincolante e valido per coloro che possono accedervi con il titolo di Dottore di Ricerca o con l'ammissione a un Corso di Dottorato di Ricerca nel Gruppo Disciplinare per il quale viene richiesta la nomina, o con un titolo conseguito presso una scuola di specializzazione affine al Gruppo Disciplinare per il quale viene richiesta la nomina, o l'aver già ricoperto il ruolo di professore a contratto in insegnamenti inclusi nel Gruppo Disciplinare per il quale viene richiesta la nomina.
2. La qualifica di cultore della materia è attribuita ai fini della composizione delle Commissioni d'esame di insegnamenti del Gruppo Disciplinare per il quale gli è stata attribuita la qualifica, di cui lo stesso potrà fare parte esclusivamente come secondo membro.
3. La partecipazione dei cultori della materia alle Commissioni di esami di profitto in veste di secondo membro non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti riguardo all'accesso ai ruoli universitari. Ogni diversa disposizione è nulla e improduttiva di qualunque effetto giuridico.
4. I cultori della materia non possono tenere lezioni ordinarie, ma possono partecipare, in affiancamento al docente titolare dell'insegnamento, allo svolgimento di seminari, esercitazioni e altre attività didattiche integrative.

Articolo 3 – Procedura di nomina

1. La proposta per l'attribuzione della qualifica di cultore della materia (redatta secondo il modulo riportato nell'allegato 1 al presente regolamento) deve fare esplicito riferimento a un Gruppo Disciplinare ed essere presentata o da un professore, o da un ricercatore confermato, o da un RtdB inquadrato nel medesimo Gruppo Disciplinare afferente al Dipartimento dAeD.
2. La proposta deve essere presentata al Consiglio del Dipartimento e, pena l'inammissibilità, corredata:
 - dal curriculum dell'interessato;
 - dalla dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato e redatta secondo il modulo riportato nell'allegato 2 al presente regolamento, in cui lo stesso espressamente enuncia la volontà di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento, di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale, e di non fornire o di non aver fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari sia in forma individuale, sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere.

Articolo 4 – Durata e rinnovo

1. La qualifica di cultore della materia ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio del Dipartimento.
2. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo - previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale - secondo la procedura di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 – Certificazioni

1. Il cultore della materia può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di validità e con l'indicazione degli insegnamenti e del Gruppo Disciplinare per cui è gli stato conferito.
2. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Consiglio del Dipartimento in base alle attestazioni presentate dal docente incaricato dell'insegnamento.

Articolo 6 – Elenco dei cultori della materia e requisiti di trasparenza

1. La Segreteria Didattica del Dipartimento aggiorna costantemente l'elenco dei cultori della materia.
2. Per ogni cultore della materia, l'elenco dovrà indicare il docente o il ricercatore proponente, la data della delibera di attribuzione del titolo da parte del Consiglio del Dipartimento, il Gruppo Disciplinare per cui è stato conferito il titolo e il suo periodo di validità.
3. Ai fini dei requisiti di trasparenza, l'elenco sarà pubblicato nel sito del Dipartimento.

Articolo 7 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento.
2. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espreso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto e al Regolamento Didattico Ateneo.

ALLEGATO 1

PROPOSTA PER L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

**Al Consiglio del Dipartimento
Architettura e Design**

Il sottoscritto prof. _____, inquadrato nel Gruppo Disciplinare _____,
propone _____ ai fini del conferimento del titolo di cultore della materia per gli insegnamenti
inclusi nel medesimo Gruppo Disciplinare.

Si allega la documentazione indicata nell'articolo 3 del "Regolamento per l'attribuzione del titolo di
cultore della materia" del Dipartimento Architettura e Design.

Reggio Calabria, _____

FIRMA

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

**Al Consiglio del Dipartimento
Architettura e Design**

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____ il _____, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs. 196/2003

DICHIARA

di essere disponibile al conferimento della qualifica di cultore della materia per gli insegnamenti inclusi nel Gruppo Disciplinare _____ e contestualmente:

- di aver preso visione del “Regolamento per l’attribuzione del titolo di cultore della materia” del Dipartimento Architettura e Design dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e di accettarne la disciplina dettata;
- di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all’arricchimento della propria formazione culturale;
- di non fornire o di non aver fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere.

Alla presente dichiarazione il sottoscritto allega il proprio curriculum e una fotocopia del proprio documento d’identità.

Reggio Calabria, _____

FIRMA
